

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale giudizio di merito

**Con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione ex
art 151 c.p.c**

Il Sig. CRAPAROTTA GIUSEPPE (c.f.. CRPGPP72P12F158C) , nato a Messina il 12/09/1972 e residente in via S.S. 114 Case Gescal KM 6,300 Tremestieri , elettivamente domiciliato in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, c.f. MRBGPP82E46F158H; pec: avvmarabello@pec.giuffre.it; fax: 090662163, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588);

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80005000833), Via San Paolo 361 ex Ial Messina ;

-ISTITUTO VERONA TRENTO " in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Ugo Bassi n 73 , (C.F.: 03224560833 PEC: meis027008@pec.istruzione.it)

E nei confronti

Di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del personale Scolastico ATA , per il profilo assistente amministrativo, Assistente Tecnico, collaboratore scolastico

OGGETTO : accertamento del diritto a vedere riconosciuta la valenza del servizio militare , ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024

**BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE
ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito pertanto da un



provvedimento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al docente tenuto conto del servizio svolto.

Ciò posto , emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011-30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art 63 , comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La circostanza che nel giudizio vengano in questione atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite con l'ordinanza n. 25840/2016, ove in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3. chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo , e solo quale effetto della rimozione di tale atto-di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.



Se viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo ricorrente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art 413 c.p.c. (introdotto dall'art 40 del D.lgs 31 Marzo 1998 n. 80), per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con l'art 40 D.lgs citato, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto- per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio-trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art 5 c.p.c, la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art 413 c.p.c, deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

Il Sig. Craparotta Giuseppe, in data 11-04-2021 (**m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. 3773197.11-04-2021.**) presentava domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico;



-tale domanda veniva presentata all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Messina ed indirizzata all'Istituto Capofila MEIS027008 –VERONA TRENTO

- il ricorrente, indicava, all'interno di detta domanda sezione "TITOLI DI SERVIZIO", il servizio militare prestato nell'anno 1995/1996 (10/10/1995-01/10/1996) :

-L'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda, VERONA TRENTO, provvedeva ad attribuire nella graduatoria definitiva al ricorrente punti 12,30 per il profilo di assistente amministrativo, punti 9,20 per il profilo di assistente tecnico, punti 8,90 per il profilo di collaboratore scolastico.

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina ovvero solo 0,6 punti.

Come noto, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina (0,5 per ogni mese di servizio).

A causa dell'erronea valutazione del servizio militare di Leva prestato per complessivi 12 mesi, a parte ricorrente veniva riconosciuto, per tale titolo di servizio, un punteggio di 0,6, al posto del punteggio di punti 6 , ovvero (0,5 per 12 mesi), da aggiungere al punteggio comunque spettante per gli altri titoli - per ciascuno dei tre profili (sub. tab 1) - in base ai titoli in suo possesso.

Tale valutazione risulta nettamente in contrasto con la giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni e con l'orientamento espresso anche da codesto On.le Tribunale, (cfr - ordinanza 23 giugno 2021, G.L. Dott.ssa Aurora La Face n. 1647/2021-1 R.G -ordinanza in sede collegiale di reclamo 30 marzo 2022, n. 688/2022 R.G. e sentenza n. 954/2022 del 04 maggio 2022 cfr. doc. n.7).

Sul punto da ultimo si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione , la quale con ordinanza n. 33151/2021) ha statuito che: "Anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010".



"L'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, Co. 7, d.lgs. 297/1994 sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore" anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro "in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per il servizio prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, "dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 441/2001, così come ogni altra norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro .

In considerazione di quanto sopra il ricorrente , non può non adire codesto Tribunale adito, per le motivazioni di seguito esposte

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione civile, Sez. Lav. 10 settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *".....ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare*



di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica ...”

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che “[...] *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento Previdenziale del settore pubblico [...]*”.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha a tal proposito precisato che “[...] *l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi*” (cfr Consiglio di Stato, Sez. 1, 5 aprile 1989, n. 1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “..... *il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ...*”.

Successivamente, il D.M. 201/2000 in tema di “*Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, ha stabilito che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo*”.

E ancora “*il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico*”.

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*”, anche se non prestato in costanza di



nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 11 settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere d'ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *"la posizione di lavoro"* del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che *"[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]"*.

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1 settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.



2. CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020 E DA ULTIMO N. 33151/2021). LE SENTENZE DI MERITO NN. 13889/18 E 954/22 DEL 4 MAGGIO 2022 RESE DA CODESTO ON.LE TRIBUNALE, L'ORDINANZA DEL 30 MARZO 2022.

Consolidato risulta l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

L'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MI) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina.

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529), secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina,



prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209,4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: "[...] *Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino - rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio.*

Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]".

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della



sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che precedenti conformi alle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa, ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria, da ultimo proprio codesto On. Le Tribunale, in fattispecie identica (ordinanza 23 giugno 2021, G.L. Dott.ssa Aurora La Face n. 1647/2021-1 R.G, ordinanza 30 marzo 2022, n. 688/2022 R.G) ha dapprima chiarito quanto al servizio di leva prestato non in costanza di nomina, come nel caso che ci occupa, che a differenza di quanto sostenuto dall'amministrazione, "l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 9712004), diversamente da quanto dedotto dall'amministrazione resistente" non può "far concludere per la sua non valutabilità, attesa la cogenza del disposto dell'art. 485 Co. 7 del D. 12s. 297/1994, che nessuna norma di legge posteriore risulta aver abrogato.

Il fatto che dette leggi non si occupino di disciplinare specificatamente la materia dei presupposti di valutabilità del servizio militare non costituisce, infatti, indice di una volontà legislativa di escluderla in caso di servizio prestato non in costanza di nomina, quanto, piuttosto indice della sostanziale inutilità e ripetitività di un intervento normativo in tale settore, esistendo già una disciplina di carattere generale - quella appunto della dall'art. 485 del D.Lgs n. 297194 - tutt'ora in vigore, che ha sancito, come detto la piena valutabilità, sia ai fini della carriera che "... della formazione delle graduatorie scolastiche ", e successivamente ordinato alle amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio del ricorrente "dovendosi attribuire allo stesso 6 punti per il servizio militare prestato nel periodo dal 10/10/1995 al 01/10/1996 (0,5 per ogni mese di servizio), oltre agli ulteriori punti già attribuiti dall'Amministrazione per gli ulteriori titoli del ricorrente". (cfr. ex multis, Tribunale di Messina, sentenza n. 13889 del 2018 e già prima Tribunale di Brindisi del 30.12.201, nonché l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 Co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2*



cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. i cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Difatti, con la sentenza 13889 del 2018 (cfr. doc. n. 6), codesto On.le Tribunale ha "Acco[lto] il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell 'A. T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina;

in considerazione di quanto sopra il sig Craparotta avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, fin dalla presentazione della domanda amministrativa.

In particolar modo l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina , avrebbe dovuto attribuire al ricorrente 6 punti per l'espletamento del servizio militare, al posto dei 0,6 punti attribuiti in graduatoria .

Il punteggio attribuito al sig Craparotta è evidentemente errato e va rettificato come segue:

1. PROFILO COLABORATORE AMMINISTRATIVO 17,70
2. PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 14,30
3. PROFILO ASSISTENTE TECNICO 15,20

SUSSITENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA .

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo quanto arbitrario comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico con il corretto punteggio.

Si tratta di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il



ricorso alla procedura d'urgenza anche in vista delle chiamate in corso per l'assunzione in servizio.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario

Tutto ciò ritenuto e premesso il sig. Craparotta , così come rappresentato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, sezione Lavoro, affinché , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti

DOMANDE

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA

- 1) -previa fissazione dell'udienza per la comparazione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art 700 c.p.c. , disponga l'inserimento dell'esponente nella relativa posizione in graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico con il riconoscimento del servizio militare prestato negli anni 1995/1996 e con l'attribuzione di 6 punti al posto dei 0,60 riconosciuti.
- 2) Condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo di conseguenza il punteggio riconosciuto al sig Craparotta sia nella graduatoria riferita al triennio in corso (2021/2024) sia nella precedente per cui parte ricorrente aveva prestato parimenti domanda di inserimento (triennio 2018/2021)
- 3) – ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il sig Craparotta Giuseppe se con il nuovo punteggio , egli avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024;

NEL MERITO

- 4) Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare, che a seguito del comportamento tenuto dall'Istituto capofila, e dalla USR PROVINCIALE DI MESSINA , tenuta a vigilare sul corretto operato delle scuole, Il sig.



Craparotta ha subito un evidente danno, determinato dalla non adozione di un unico parametro interpretativo della norma che ha portato all'attribuzione del punteggio e alla diversa posizione degli aspiranti utilmente inseriti in graduatoria;

- 5) Conseguenzialmente riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio militare prestato e dichiarato in domanda con l'attribuzione del relativo punteggio di punti 6 al posto di punti 0,60
- 6) Per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia) , Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi spettanti .
- 7) Ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento nelle graduatorie.
- 8) Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali ed opportune

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori anche in esito alle difese avverse
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre , in solido, a beneficio dell'antescritto procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il C.U. dovuto è pari € 259,00

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Copia domanda inserimento graduatorie ATA
2. Copia scheda valutazione titoli;
3. Graduatoria definitiva personale ATA

Messina 12 Luglio 2023

Avv Giuseppa Marabello

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

La sottoscritta avvocato Giuseppa Marabello , considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di



preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato , altresì ,che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti dei soggetti iscritti nelle graduatorie ATA degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto valide per gli aa.ss. 2021- 2024 e che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente con il punteggio rettificato sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "personale ATA" delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo in cui il ricorrente è attualmente iscritto, valide per gli aa.ss. 2021-2024 e che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 12 Luglio 2023

Avv Giuseppa Marabello

